

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione III - Servizi e professioni, qualità dei prodotti e dei servizi, professioni non organizzate in ordini o collegi, albi ed elenchi

ALLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI INTERESSATE ALL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI CUI ALLA LEGGE 4/2013

Oggetto: Linee guida per la semplificazione delle istruttorie afferenti alla legge 14 gennaio 2013, n. 4

– Disposizioni in materia di professioni non organizzate. Anno 2022.

- 1. La presente circolare segue, a distanza di quattro anni, le indicazioni fornite con circolare n. 3708/C, in data 01 ottobre 2018, aggiornano e sostituiscono le procedure operative ad oggi seguite, con lo scopo di semplificare e ridurre gli oneri informativi a carico delle associazioni professionali interessate all'iscrizione nell'elenco di cui alla legge n. 4 del 2013 (di seguito, legge).
- 2. Le indicazioni qui richiamate e più ampiamente trattate nelle allegate *Linee Guida* (Allegato 1) rappresentano lo sviluppo della prassi applicativa e dell'interpretazione giurisprudenziale maturate nell'arco di quasi un decennio dalla pubblicazione della legge in oggetto, che reca disposizioni per la valorizzazione delle competenze professionali degli associati agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole in materia di concorrenza.
- 3. Per quanto in questa sede non approfondito, si rinvia al contenuto delle allegate *Linee Guida*, disponibili anche sul sito *internet* del Ministero, unitamente alla presente nota.¹
- 4. Al fine di semplificare la presentazione delle istanze per l'iscrizione all'Elenco delle Associazioni non organizzate in Ordini o Collegi, si è proceduto alla riorganizzazione mediante accorpamento dei contenuti della documentazione necessaria a completare l'*iter* procedurale, riducendo il numero di allegati da comunicare all'Amministrazione, nel caso in cui questi non risultino di per sé necessari alla individuazione della professione rappresentata dall'associazione.
- 5. Allo scopo di accelerare i tempi di ricezione ed analisi delle istanze, è stata prevista la possibilità di presentare la richiesta, oltre che mediante Posta elettronica certificata, anche mediante posta elettronica ordinaria all'indirizzo mail dedicato, dando quindi preferenza ai canali digitali di comunicazione con l'Amministrazione e all'utilizzo della firma elettronica per la sottoscrizione degli atti, in tutti i casi in cui l'associazione disponga degli strumenti tecnici necessari.
- 6. Ai medesimi fini di riduzione degli oneri informativi a carico delle associazioni richiedenti l'iscrizione, è stata semplificata e differenziata la modulistica necessaria, con puntuale descrizione dei campi per la corretta compilazione.
- 7. L'Atto Costitutivo e lo Statuto sono i due documenti fondanti di ogni Associazione professionale, può considerarsi valida anche la formula di dichiarazione di costituzione di Associazione professionale con

¹ http://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate



l'indicazione del luogo e della data di costituzione inserita nel primo articolo dello Statuto. Con tale modalità un unico documento assume il valore di atto costitutivo e statuto societario.

- 8. La registrazione presso l'Agenzia delle Entrate si rende necessaria in fase di monitoraggio e vigilanza effettuata dall'Ufficio competente ai sensi dell'art. 10 della legge in quanto identifica in maniera univoca i documenti societari. A tal fine, gli estremi della registrazione devono essere ben visibili all'atto della consultazione *on line* sul sito *web* dell'Associazione.
- 9. Successive modifiche statutarie che l'associazione riterrà di effettuare, dovranno essere notificate all'Amministrazione e rispondere alle condizioni di cui al punto 8.
- 10. Fermo restando il rispetto dei requisiti indefettibili per l'iscrizione all'Elenco, indicati nella legge e meglio specificati nelle *Linee Guida*, si chiarisce che, in caso di dubbio sulla natura e sulla possibile sovrapposizione dell'attività svolta dagli associati con le professioni regolamentate, questa Amministrazione procede alla valutazione degli elementi che emergono dalla documentazione trasmessa in fase di richiesta di iscrizione, secondo la prassi applicativa e la giurisprudenza degli ultimi nove anni, richiedendo uno specifico parere alle autorità pubbliche competenti in materia solo in via residuale, in particolare, tutte le volte in cui la tipologia professionale per cui si richiede l'iscrizione presenti caratteristiche e peculiarità sensibilmente diverse da quelle analizzate nel corso dell'esperienza applicativa della legge.
- 11. La presente circolare, unitamente alle *Linee Guida*, si applica a decorrere dal quindicesimo giorno dopo la pubblicazione sul sito *web* del Ministero. La circolare e le *Linee Guida* sostituiscono integralmente le indicazioni fornite con la *circolare 3708/C*, in data 01 ottobre 2018, nonché i contenuti già presenti nelle *FAQ* e nella sezione *Errori più frequenti*, pubblicate sul sito *internet* Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE (avv. Loredana GULINO)